



COMUNE di OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno
(www.comune.oliveto-citra.it)



C.A.P. 84020 - Via Vittorio Emanuele II n. 46 - P. IVA 00578180655 - Tel. 0828-799214 - Fax 0828-793766

SERVIZIO 07 – SOCIO CULTURALE

servizisociali.oliveto-citra@asmepec.it; servizisociali@comune.oliveto-citra.sa.it

Prot. n. 0001276 del 28.01.2026

AVVISO PUBBLICO

FONDO REGIONALE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA

ai sensi della D.G.R. n. 376 del 16/06/2025" ex D.D. n. 429 del 17/12/2025

- ANNUALITÀ 2026 -

Preso atto che:

- l'Art. 27 della Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025" istituisce il "Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa" (di seguito "Fondo") per la concessione di contributi alla locazione o all'autonoma sistemazione di nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale;
- con la DGR n. 376 del 16/06/2025 la Giunta Regionale della Campania ha stabilito gli indirizzi attuativi del Fondo e ha demandato alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, sentito l'Osservatorio Regionale sulla Casa, la definizione della disciplina di dettaglio del Fondo;

Considerato che obiettivo specifico del Fondo è quello di offrire una risposta al fenomeno dell'emergenza abitativa attraverso l'attivazione delle seguenti misure destinate a sostenere i nuclei familiari residenti in Campania:

- **MISURA 1** – contributo finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo;
- **MISURA 2** – contributo finalizzato a individuare una sistemazione abitativa temporanea e immediata per i nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'alloggio privato o pubblico a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

Rilevato che:

- il Fondo è finanziato per euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027. In sede di prima applicazione, nel Fondo confluiscono anche le risorse di cui alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 6 (Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio) pari ad euro 1.000.000,00. Il fondo è alimentato, altresì, da eventuali risorse aggiuntive della Regione Campania ed è destinato a tutti i Comuni della Campania;
- le risorse sono erogate dalla Regione ai Comuni, per il tramite dell'ACER, su richiesta dei Comuni a fronte dell'individuazione degli specifici fabbisogni, senza preventivo riparto e con procedura a sportello, nei limiti delle risorse disponibili.

Vista la determina del Servizio Socio Culturale n. 10/71 del 28/01/2026 che ha approvato lo schema del presente Avviso pubblico e i relativi allegati;

Si rende noto che:

- ❖ I cittadini interessati possono presentare istanza di ammissione al contributo avendo i requisiti previsti dalle Linee guida regionali per la disciplina del fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa e che qui si riportano;
- ❖ Il bando comunale è pubblicato con la modalità "**a sportello**", al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l'accesso al contributo, fino ad esaurimento delle risorse regionali;
- ❖ Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato al **31/12/2026**.

ART. 1) REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1.1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo*

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art. 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di euro **10.140,00**;

e. non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1.2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata **da una** delle seguenti situazioni:

a. abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;

b. abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;

c. abiti in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali	Numero di componenti del nucleo familiare
pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale	2 o più persone
pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali	3 o più persone
pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali	4 o più persone
pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali	5 o più persone
pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali	6 o più persone

d. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;

e. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;

f. sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;

g. sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;

h. sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;

i. si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

1.3. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.

ART. 2) REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 2 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019;

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

ART. 3) – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Il Comune acquisisce le istanze dei cittadini che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalle presenti linee guida, avvalendosi di una procedura a sportello aperta per l'intera annualità di riferimento da avviare entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le procedure di cui sopra dovranno garantire le forme più idonee per assicurare:

- a. la più ampia forma di pubblicità degli avvisi, attraverso affissione di manifesti, sito istituzionale e quant'altro possa assicurare la massima diffusione del loro contenuto, dandone immediata Comunicazione alla Regione con indicazione del Responsabile del Procedimento;
- b. l'attuazione degli adempimenti in materia di:
 - controlli e sanzioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
 - verifica sul beneficiario ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
 - obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 - di trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii..

3. Considerata la natura emergenziale della misura, **il Comune è tenuto a istruire con la massima tempestività le istanze**, rispettando l'ordine di presentazione.

4. Ad esito positivo delle singole istruttorie, definita la destinazione del contributo spettante e quantificato l'importo, così come previsto ai successivi articoli 5 e 6, il Comune trasmette il provvedimento di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme alla Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 5 e dall'art. 11.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate ai Comuni, secondo l'ordine cronologico delle richieste, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

6. Successivamente alla liquidazione del contributo di cui al comma 4, il Comune dovrà dare atto alla Regione Campania dell'avvenuta liquidazione del contributo al beneficiario finale, secondo le modalità di cui all'art. 10.

ART. 4) - ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI

➤ Per la Misura 1:

1.1 l'importo massimo del contributo concedibile è **pari a € 9.000,00**;

1.2 I contributi sono destinati:

- a. fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione del disagio abitativo;
- b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;
- c. contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.

1.3 I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1;

- I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo massimo concedibile.

➤ **Per la Misura 2:**

2.1 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a **€ 6.000,00**;

2.2.I contributi sono destinati:

- a. fino ad un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi € 10.140,00;
- b. fino a un massimo di € 2.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 3 comma 1 lett. d;
- c. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.

2.3 I contributi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.

ART. 5) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi della Misura 1 possono essere erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile; tali contributi sono erogati periodicamente previa attestazione della perdurante occupazione dell'alloggio e possono essere liquidati anche al proprietario, salva l'espressa contrarietà dell'inquilino.

2. I contributi della Misura 1 e della Misura 2 sono erogati periodicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione attestante la permanenza nella struttura/alloggio e possono essere liquidati direttamente al proprietario ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità.

3. In caso di soggetti che occupano senza titolo edifici pubblici o privati, il contributo potrà essere erogato solo ad avvenuto rilascio dell'immobile.

4. Ai fini dell'erogazione diretta del contributo al proprietario dell'alloggio ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è necessaria apposita dichiarazione (**Allegato C**) di volontà da parte del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Gli interessati potranno inoltrare istanza al Comune di Oliveto Citra, presentando tutta la documentazione richiesta, secondo una delle seguenti modalità:

- **tramite PEC** all'indirizzo **protocollo.oliveto-citra@asmepec.it** (Si precisa che questa casella di posta riceve solo da altri indirizzi pec);
- **a mano**, presso l'Ufficio protocollo del Comune di Oliveto Citra, via Vittorio Emanuele II, n. 46 – 84020 Oliveto Citra (SA);
- tramite **raccomandata a/r** che dovrà essere spedita in busta chiusa recante l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: FONDO REGIONALE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA ed indirizzata al Comune di Oliveto Citra – Ufficio Socio culturale – via Vittorio Emanuele II, n. 46 – 84020 Oliveto Citra (SA). Si precisa che farà fede, in tal caso, non la data del timbro postale ma la data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente e che l'amministrazione declina qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

Il bando è pubblicato con la modalità "a sportello". Il comune procederà con la massima tempestività alla valutazione delle istanze pervenute, rispettando l'ordine di presentazione.

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta (**Allegato A1** o **Allegato A2**), deve essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- a. valido documento di riconoscimento;
- b. attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità;
- c. dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali interessati (solo per la Misura 1) - (**Allegato B**) ;
- d. dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta ai sensi dell'art. 7 comma 4) – (**Allegato C**);
- e. ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni **previsti da ciascuna Misura** (di cui al precedente art. 5)

Saranno considerate ammissibili all'istruttoria esclusivamente le domande complete di tutta la documentazione prescritta. Le istanze incomplete o prive degli allegati obbligatori non potranno essere istruite. I richiedenti le cui domande risultino complete e formalmente ammissibili, istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, saranno contattati dagli uffici competenti esclusivamente per l'eventuale completamento dell'istruttoria, anche ai fini dell'acquisizione di eventuali chiarimenti o integrazioni documentali strettamente necessari.

Resta ferma la natura di procedura a sportello, con valutazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

ART. 7) CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

1. I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con:
 - a. i contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell'art. 9-sexies del Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 o di analoghe disposizioni normative;
 - b. i contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall'erogazione del precedente contributo.
2. I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5 comma 1.
3. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 6 comma 1.
4. I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura 1 fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile per la Misura 1, ai sensi dell'art. 5 comma 1.
5. In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all'importo massimo concedibile per la Misura 1 ai sensi dell'art. 5 comma 1, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.

ART. 8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Oliveto Citra. Tutti i dati, di cui verrà in possesso l'Amministrazione Comunale, saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679. A tal fine il Comune di Oliveto Citra si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento e unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

ART. 9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Caputo.

ART. 10) INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso è possibile contattare l'Ufficio Socio Culturale ai seguenti recapiti:

tel. Ufficio: 0828799214 - dott.ssa Federica Caputo

e-mail: servizisociali@comune.oliveto-citra.sa.it

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si fa riferimento alle Linee Guida regionali approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025 (BURC n. 90 del 22/12/2025).

ALLEGATI:

- Allegato A1 - Domanda di partecipazione Misura 1;
- Allegato A2- Domanda di partecipazione Misura 2;
- Allegato B - Attestazione presa in carico;
- Allegato C – Dichiarazione proprietario immobile o responsabile struttura;
- Linee Guida regionali approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025.

Oliveto Citra, 28/01/2026

La Responsabile del Servizio 07
Servizio Socio culturale
f.to Federica Caputo

ORIGINALE FIRMA TO AGLI ATTI D'UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
(art. 3 D.Lgs. 12/02/1993 n. 39)